

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 203/46/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso spedito in data 20/11/2009 Ra. Mi. Ge. esponeva che:

- gli era stata notificata cartella esattoriale con la quale gli si chiedeva il pagamento di € 7.908,85 a titolo di IRAP ed accessori dovuti per l'anno 2005;
- la Corte Costituzionale con sentenza n° 156 del 10/5/01 aveva stabilito che era "evidente che nel caso di un'attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione, ...risulterà mancante il presupposto stesso dell'imposta sulle attività produttive, ... con conseguente inapplicabilità dell'imposta stessa";
- esso ricorrente svolgeva l'attività di medico, non aveva dipendenti e non aveva beni strumentali se non quelli necessari per il suo lavoro.

Ciò premesso, il Ra. impugnava la cartella esattoriale, chiedendone l'annullamento.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 6, contestando il ricorso chiedendone il rigetto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva la Commissione che la Corte Costituzionale ha inteso ritenere esenti dall'imposta in esame quelle attività che mancano del tutto, o quasi, di organizzazione, nel senso che non si configura una situazione imponibile quando l'organizzazione sia quella minima per esercitare la professione.

Tale requisito nella specie sussiste. Ed invero, il ricorrente (medico dentista) ha un unico dipendente (presumibilmente l'assistente di poltrona) come si evince dalla copia del mod. Unico 2006 prodotto in atti. Quanto ai costi inerenti l'attività esercitata, altro elemento dal quale si può determinare l'elemento organizzativo, va rilevato che dal mod. Unico prodotto emerge che essi sono minimi, né può ritenersi influente in tal senso la spesa per immobili, essendo evidente che la professione medica necessita' di uno studio nel quale esercitarla.

È evidente, quindi, che il ricorrente ha una organizzazione di natura minimale, quella strettamente necessaria per il suo lavoro, per cui l'imposta non è dovuta.

La circostanza che, comunque, l'Agenzia delle Entrate ha emesso la cartella sulla base di un controllo automatizzato e che solo nel presente giudizio si è accertata la non debenza della somma richiesta, induce la Commissione a ritenere sussistenti i giusti motivi che consentono di dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI MILANO - SEZ. 46

pronunciando sul ricorso spedito da Ra. Mi. in data 20/11/2009, così provvede:

Accoglie il ricorso ed annulla cartella esattoriale impugnata.

Spese compensate